

N° 33 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Fornitura vestiario uniforme relativa ai bienni 2000/2001 e 2002/2003 – Approvazione dell'ipotesi di accordo del 24/6/2003 e del relativo verbale di recepimento ed attuazione di pari data – Determinazioni conseguenti riferite alla licitazione privata indetta con deliberazione n° 1 del 5/2/2003.

L'anno duemilatre, il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA (a) | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI (a) | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 1/2003 del 05/02/2003 (All. A) fu indetta la licitazione privata per la fornitura del vestiario uniforme spettante al personale per i bienni 2000/2001 e 2002/2003 in forza dell'art. 50 del CCNL 1976 e degli accordi aziendali, in quanto applicabili;
- che le OO.SS. con propria nota del 26/3/2003 (All. B) nel contestare la iniziativa aziendale minacciavano l'avvio di un contenzioso di portata generale. Le OO.SS. si lamentavano della quasi contemporaneità con cui si sarebbero potute concretizzare tre forniture di vestiario: 2 riferite ai bienni 2000/2001 e 2002/2003, già scaduti, ed una riferita al prossimo biennio 2004/2005;
- che in data 29/5/2003 con nota prot. n° 7756 (All. C) le OO.SS. nel riproporre la minaccia già resa nota chiedevano il risarcimento del danno che i dipendenti lamentavano in conseguenza dell'utilizzo del vestiario personale avvenuto nel periodo cui fanno riferimento le forniture deliberate;
- che in data 29/5/2003 con nota prot. n° 2538 (All. D) è stato chiesto al legale di fiducia apposito parere teso a conoscere:
 - a) se la minaccia avanzata dalle OO.SS. per conto dei lavoratori poteva portare a conclusioni giudiziarie sfavorevoli all'Azienda;
 - b) se l'eventuale riconoscimento del danno in favore degli aventi diritto poteva porre al riparo l'Azienda da possibili future incidenze di carattere contributivo e fiscale;
 - c) quale comportamento avrebbe dovuto assumere l'Azienda rispetto alla procedura ad evidenza pubblica già avviata, ma non ancora aggiudicata, qualora fosse stata costretta al riconoscimento del danno in favore del personale avente diritto;
- che il legale con nota assunta al prot. n° 8109 del 6/6/2003 (All. F) faceva conoscere il proprio parere in merito;
- che successivamente al 6/6/2003 si tenevano una pluralità di incontri Azienda/OO.SS. nel corso dei quali emergeva con maggiore concretezza il rischio dell'instaurarsi di un contenzioso giudiziario di ampia portata che avrebbe coinvolto circa 400 dipendenti che, quand'anche incerto nell'esito finale, avrebbe richiesto un cospicuo dispendio di risorse finanziarie e temporali a carico dell'Azienda;
- che, pertanto, andava ricercata una soluzione transattiva alla controversia che potesse scongiurare l'avvio di un esteso contenzioso;
- che in tale ottica ed a conclusione di una serie di incontri le parti in data 24/6/2003 addivenivano alla sottoscrizione in via transattiva della "Ipotesi di accordo relativa alla fornitura del vestiario uniforme spettante al personale riferito ai bienni 2000/2001 e 2002/2003", (qui riportata come All. F). L'ipotesi di accordo, costituita da 13 articoli e corredata di n° 18 allegati, fissa le condizioni che avrebbero governato la successiva stipulazione della transazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto e regolamenta ogni diritto ed obbligo dei dipendenti in materia di vestiario a tutto il 31/12/2003;
- che in pari data è stato sottoscritto fra le parti anche un "Verbale di recepimento ed attuazione dell'ipotesi di accordo relativa alla fornitura del

vestiario uniforme spettante al personale riferito ai bienni 2000/2001 e 2002/2003", (qui allegato con la lettera G), con cui le parti:

- a) hanno disciplinato le modalità di attuazione dell'ipotesi di accordo sottoscritta in pari data in via transattiva;
 - b) hanno concordato le condizioni da rispettare in previsione della erogazione delle somme al personale in attesa di acquisire l'esito dell'interpello che l'Azienda si è impegnata ad inoltrare all'Amministrazione finanziaria in merito alla imponibilità fiscale (e conseguentemente contributiva) delle somme da riconoscere transattivamente al personale in forza dell'ipotesi di accordo sottoscritta.
-) visto quanto prescritto in materia dal CCNL e dagli accordi aziendali, in quanto applicabili;
 -) visto che l'attuazione dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24/6/2003 comporta, nel complesso, una minore spesa stimata in circa 40.000,00 Euro rispetto a quella che l'Azienda avrebbe sostenuto in caso di materiale fornitura del vestiario riferito ai bienni 2000/2001 e 2002/2003, costi valutati con riferimento a quelli emersi a seguito della licitazione privata deliberata con atto n° 1/2003 del 5/2/2003 (All. H, I, L));
- visto lo Statuto aziendale;
 - a voti unanimi

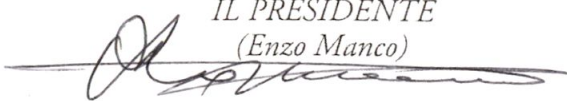
D E L I B E R A

- 1) di approvare la "Ipotesi di accordo relativa alla fornitura del vestiario uniforme spettante al personale riferito ai bienni 2000/2001 e 2002/2003" (All. F) sottoscritta con le OO.SS. in data 24/6/2003;
- 2) di approvare il "Verbale di recepimento ed attuazione dell'ipotesi di accordo relativa alla fornitura del vestiario uniforme spettante al personale riferito ai bienni 2000/2001 e 2002/2003" sottoscritto con le OO.SS. in pari data;;
- 3) di autorizzare ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente a carico dell'Azienda in esecuzione delle approvazioni di cui ai punti 1) e 2);
- 4) di non aggiudicare la licitazione privata autorizzata con deliberazione n° 1/2003 del 5/2/2003 dandone comunicazione, con relative motivazioni, alla società risultata miglior offerente, tenuto conto di quanto formulato in merito dal legale aziendale con il proprio parere del 6/6/2003 (All. F).

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE RIFERITO AI BIENNI 2000/2001 e 2002/2003

Il giorno 24/06/2003 alle ore 10.00 tra AMAT SpA rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore e le OO.SS. rappresentate da Bramo F., Mastroleo P. (CGIL), Portulano R. (CISL), Muscetta P. (UIL), Laguercia A. (FAISA), Attollino F. e Pellicani A. (UGL), Giungato C. (SINAI)

PREMESSO CHE

- a) l'art.50 lett. c) del CCNL del 1976 per gli autoferrontranvieri, nel prevedere il c.d. vestiario uniforme, obbligatorio, da fornirsi dall'azienda e da indossarsi dai lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori, non aveva affatto configurato il vestiario in questione come elemento in natura della retribuzione;
- b) l'ultima fornitura del vestiario uniforme, la cui dotazione e relativa cadenza temporale sono regolamentate dal predetto ccnl 1976 e dagli accordi aziendali, è stata effettuata agli inizi dell'anno 2000, con imputazione al biennio 1998/1999;
- c) allo stato, il personale vincolato ad indossarlo, non è stato tuttora dotato del vestiario uniforme relativo al biennio 2000/2001 e 2002/2003 ed incombe, ormai a breve, il termine per la fornitura relativa al biennio 2004/2005;
- d) nell'intento di effettuare, seppure in ritardo, le consegne contrattualmente già maturate, con propria deliberazione n° 1 del 5/2/2003, l'azienda ha stabilito di dar corso ad una procedura ad evidenza pubblica volta a consentire la

- fornitura del vestiario in favore del personale che avrebbe dovuto esserne dotato per i decorsi bienni 2000/2001 e 2002/2003;
- e) l'iniziativa assunta dall'Azienda è stata incalzata da apposita nota - assunta al prot. n° 4463 del 26/3/2003 (All.1) - mediante cui le OO.SS. hanno inteso congiuntamente ed energicamente contestare l'intendimento aziendale di effettuare, quasi ormai allo scadere del termine relativo all'insorgente periodo 2004/2005, la fornitura tardiva di 2 bienni di vestiario, affermando che **"l'erogazione di più annualità (3 spettanze) in un'unica soluzione porterebbe a contenziosi che risulterebbero già scontati, vedi sentenze"**;
- f) parallelamente allo sviluppo della procedura ad evidenza pubblica (culminata nel verbale di gara n° 21 del 25/3/2003 con aggiudicazione subordinata alla verifica del possesso delle proprietà merceologiche richieste ai capi presentati dai concorrenti in sede di procedura concorsuale), le OO.SS. con nota prot. n° 7756 del 29/5/2003 (All.2) hanno ribadito in forma più decisa i contenuti della precedente nota del 26/3/2003 (All.1) minacciando di far **"pervenire i legittimi ricorsi per il risarcimento del danno causato"**;
- g) al cospetto di un quadro siffatto, con nota in data 29.05.2003 prot. n° 2538 (All.3), l'Amat ha interpellato il proprio legale di fiducia, Avv. R. Barberio, al quale ha chiesto di esprimere un articolato parere sulla complessa problematica e sui potenziali sviluppi delle minacciate iniziative;

- h) l'Avv. R. Barberio ha reso il proprio parere con nota assunta al prot. n° 8109 del 6.06.2003 (All.4) con riferimento al tema oggetto dell'odierno incontro fra le parti, segnalando che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria prospettata dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti per i decorsi bienni 2000/2001 e 2002/2003;
- i) Le parti in epigrafe intendono responsabilmente prevenire ogni insorgenza litigiosa mediante apposito accordo che, al prezzo di reciproche concessioni e rinunce, soddisfi le contrapposte esigenze e tenga osservante conto: 1) di quanto disposto in materia di fornitura della massa vestiario dal ccnl di categoria e dagli accordi aziendali in quanto applicabili; 2) che, per effetto della disdetta inviata alle OO.SS. in data 21.3.1997, non sono applicabili, nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla predetta data del 21/3/1997, i pregressi accordi aziendali che riconoscevano al personale la condizione di maggior favore in termini di un più contenuto concorso individuale alla spesa unitaria (15% a fronte del 30% previsto dal ccnl); 3) del contenuto degli allegati n° 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nei quali, sulla base dei dati di gara, vengono riportati (per singole categorie di dipendenti, in relazione alle spettanze individuali rinvenienti da accordi nazionali o aziendali) i seguenti costi unitari per biennio al lordo del concorso individuale alla spesa:

Categoria Dipendenti	Allegato	Costo Unitario per addetto (Biennio 2000/2001)	Costo Unitario per addetto (Biennio 2002/2003)
Operatori di esercizio ed Ausiliari	6	310,16 €	384,36 €
Agenti con contratto di formazione e lavoro (*)	7	347,03 €	347,03 €
Superiori di Linea	8	317,57 €	319,18 €
Addetti area Tecnica e manovratori	9	151,07 €	151,07 €
Capi Operai	10	149,35 €	149,35 €
Capi tecnici	11	97,03 €	97,03 €

(*) Solo per gli agenti assunti nel periodo 2000/2001 con CFL, cui non fosse stato fornito il vestiario di spettanza.

Tanto premesso, le parti in epigrafe

CONVENGONO CHE

Art.1 – La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art.2 - L'azienda corrisponderà a ciascun dipendente vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, il danno conseguente alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettantegli in forza di accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) riferito ai due bienni 2000/2001 e 2002/2003;

Art.3 - L'avvenuta consegna della fornitura specificata alla lettera b) della premessa libera l'Amat SpA da ogni pretesa risarcitoria o, comunque, da qualsivoglia rivendicazione formulabile dai dipendenti beneficiari con riferimento al biennio 1998/1999;

Art.4 – Il costo unitario per ognuno dei due bienni da assumere a riferimento per la determinazione del danno da riconoscere transattivamente in favore delle singole categorie di lavoratori è quello determinato con i criteri di cui agli allegati n° 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e già riportato nella tabella che precede;

Art.5 – L'ammontare del danno da corrispondere individualmente per singolo biennio sarà determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) costo unitario, per biennio, per singola categoria di dipendenti così come determinato negli allegati n° 5, 6, 7, 8, 9 e 10, racchiusi nella tabella che precede;
- b) quota a carico dei singoli dipendenti pari al 15% (nel caso di dipendente assunto fino al 21/3/97) ed al 30% (se assunto successivamente al 21/3/97);
- c) retrocessione al singolo dipendente in via transattiva del **87%** dell'importo netto così determinato da porre in relazione al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili", parametro proprio di ogni dipendente, calcolato per singolo biennio.

Art.6 – Per il calcolo della misura del danno da usura del vestiario privato individualmente da corrispondere per il biennio 2000/2001 dovranno essere utilizzati i sottoelencati "prospetti di calcolo" che, allegati come parte integrante del presente accordo ed accettati nel loro contenuto, risultano così contraddistinti:

➤ PERSONALE ASSUNTO FINO AL 21/3/97:

All.11: "Operatori di esercizio" ed "Ausiliari"

All.12: "Superiori di linea"

All.13: "Addetti Area Tecnica e manovratori"

All.14: "Capi Operai"

All.15: "Capi Tecnici"

➤ PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE AL 21/3/97:

All.16: "Operatori di esercizio" ed "Ausiliari"

All.17: "Agenti assunti con C.F.L."

Per le categorie "Superiori di linea", "Addetti Area Tecnica e Manovratori", "Capi Operai", "Capi Tecnici" non si accludono prospetti di calcolo poichè gli agenti interessati sono stati tutti assunti antecedentemente al 21/3/97;

Art.7 – Vanno attribuiti al personale interessato gli importi che saranno individualmente indicati nell'ultima colonna "Risarcimento danno individualmente spettante per il biennio 2000/2001" dei prospetti da 11 a 17 allegati che saranno completati con i dati richiesti sulla base di quelli contenuti negli archivi aziendali;

Art.8 – La predisposizione che precede, di natura meramente preparatoria, non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite al biennio 2000/2001, convenzionalmente da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 7, è

subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa da attuarsi (per singolo dipendente) dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (All.18) con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alle due forniture del vestiario riconducibili al biennio ~~2000/2001~~ e 2002/2003;

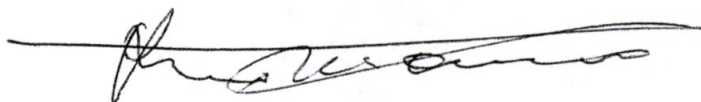
Art.9 – Saranno erogate, in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme, le somme di cui all'art. 7 in coincidenza della prossima 14° mensilità a condizione, tuttavia, che l'accordo transattivo fra l'Amat ed il singolo dipendente, nei termini di cui al precedente art.8, si perfezioni entro e non oltre il 10/7/2003. Per gli agenti con i quali l'accordo transattivo dovesse formalizzarsi successivamente al 10/7/2003, la erogazione delle somme convenute avverrà in uno con le competenze relative a quelle del mese successivo alla data della definizione transattiva;

Art.10 – Per la determinazione del danno concernente la mancata fornitura del vestiario correlato al biennio 2002/2003 valgono gli stessi criteri, procedure e modalità di calcolo adottati con riferimento al biennio 2000/2001 e, nel contempo, restano ferme, per il caso di mancata formalizzazione dell'accordo transattivo, le stesse limitazioni evocate in ordine all'insussistente riconoscimento della fondatezza della pretesa e della misura effettiva del pregiudizio ove sussistente;

Art.11 – Le somme individuali riferite al biennio 2002/2003 saranno erogate successivamente al 31/12/2003 poichè solo allora potrà essere noto, per ogni dipendente, il rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili". L'erogazione deve avvenire entro il 28/2/2004.

Art.12 – La sottoscrizione dello schema di transazione allegato (All.18) copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento a tutto il 31/12/2003 e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'Amat, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art.13 – La presente scrittura diverrà vincolante per l'Azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria ad hoc del CdA dell'Amat SpA.



Segreterie Aziendali A.M.A.T.

A: - Presidente del C. di A.
AMAT
- Direttore AMAT
Sede

Facendo seguito a quanto già espresso verbalmente nell'incontro del 25 u.s., in riferimento alla massa vestiario, si rende necessario prima dell'aggiudicazione della gara tenere un incontro con le scriventi oo.ss. poiché la normativa vigente prevede che "la scelta, l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, siano disposti dalla Direzione, previ accordi con le R.S.A." +

Ai rilievi su esposti le scriventi evidenziano che la fornitura della massa vestiario è ferma al biennio 98/99, con l'insolvenza per altre due forniture, nel frattempo sono stati utilizzati indumenti acquistati personalmente, molto spesso cercando di trovare colori e fogge similari alla divisa prevista.

Siamo pratici: l'espletamento della pratica dell'appalto, l'aggiudicazione, la conseguente routine delle misure e finalmente la consegna del vestiario non possono avere tempi brevi e ci ritroveremmo subito ad aprire un contenzioso per la nuova fornitura. Perché dunque non partire con il piede giusto?

L'eventuale decisione unilaterale dell'azienda di sanare tale situazione con l'erogazione di più annualità (3 spettanze) in un'unica soluzione porterebbe a contenziosi che risulterebbero già scontati, vedi sentenze di Cassazione n° 7018 del 25/08/1987 e Cassazione, sez. lav., n° 4100 del 08/04/1995.

Certi di un sollecito riscontro porgiamo

Distinti saluti

Taranto, 27 dicembre 2002

Le Segreterie Aziendali

26 MAR 2003

TARANTO
7156
29 MAG. 2003

Presidente	☐
Consigliere	☐
Segretario	☐
Segretario Amministrativo	☐
Segretario Tecnico	☐
Segretario Contabilità e Bilancio	☐
Segretario Contr. App. Acq. Magazz.	☐
Segretario Informatica	☐
Segretario Movimento	☐
Segretario Personale	☐
Segretario Tecnica	☐
Commissione Contratti e Appalti	☐
Id. P.R. - AA/CC - Sinistri	☐
Segretario Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Argomenti	☐

CGIL CISL UIL CISAL UGL SINAI
Segreterie Aziendali AMAT



Taranto, 29/05/2003

AL PRESIDENTE
AZIENDA AMAT
S E D E

Oggetto: richiesta convocazione.

Facendo seguito alle nostre precedenti note in tema di massa vestiario, con la presente si chiede un urgente incontro per trattare la relativa problematica la cui definizione non può essere ulteriormente ritardata in presenza delle sempre più incalzanti sollecitazioni dei nostri associati.

Come è noto, le lamentele di costoro sono dovute al fatto che nel periodo 2000 - 2003 non si è proceduto all'assegnazione del vestiario contrattualmente previsto. In conseguenza di ciò gli aventi diritto hanno subito il pregiudizio economico dovuto all'usura dei propri abiti in misura largamente superiore alla quota dell'esborso previsto a carico di ciascuno di essi.

Non essendo più tollerabile l'ulteriore incrementarsi di tale pregiudizio, nel dichiarare di condividere pienamente il disappunto dei nostri associati, ribadiamo la indifferibile necessità di definire l'intera problematica in occasione dell'incontro già programmato per il 30 c.m..

In mancanza saremo costretti a farVi pervenire i legittimi ricorsi per il risarcimento del danno lamentato.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE AZIENDALI
CGIL CISL UIL CISAL UGL SINAI

[Multiple handwritten signatures and stamps over the union name]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prot. n° Pres.../.....2538/2003

Taranto, 29/maggio/2003

Egr.
Avv. Roberto Barberio
Corso Italia, 254

74100 TARANTO

OGGETTO : Richiesta parere.

Al prot. n° 7756 del 29/5/2003 è pervenuta l'allegata nota sindacale con cui le OO.SS. chiedono il riconoscimento dei danni che, a loro dire, il personale avrebbe subito per effetto del ritardo nella fornitura della massa vestiario contrattualmente spettante (biennio 2000/20001 e 2002/2003) al personale viaggiante ed a quello dell'Officina.

Con la stessa nota le OO.SS. minacciano, in mancanza d'accordo, l'attuazione di ricorsi tesi a vedersi riconoscere quanto lamentato.

In merito si rende noto che l'Azienda ha pure attivato una procedura ad evidenza pubblica per la materiale fornitura del vestiario riferito ai bienni citati (2000/2001 e 2002/2003).

La Commissione di gara non ha ancora proceduto all'aggiudicazione definitiva.

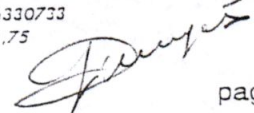
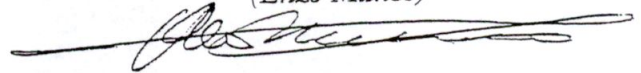
Si chiede di conoscere:

- 1) se la minaccia avanzata dalle OO.SS. per conto dei lavoratori può portare a conclusioni giudiziarie sfavorevoli all'Azienda;
- 2) se l'eventuale riconoscimento del danno in favore degli aventi diritto pone al riparo l'Azienda da possibili future incidenze di carattere contributivo e fiscale;
- 3) quale comportamento dovrebbe assumere l'Azienda rispetto alla procedura ad evidenza pubblica già avviata, ma non ancora aggiudicata, qualora fosse costretta al riconoscimento del danno in favore degli aventi diritto.
- 4) Si chiede di sapere, in altre parole, se in questa seconda ipotesi l'Azienda può procedere all'aggiudicazione della fornitura della massa vestiario per un solo biennio (da ricondurre al 2004/2005) anzichè per i due (2000/2001 e 2002/2003) posti in gara.

Si allega :

- a) nota sondacale del 29/5/2003;
 - b) capitolato di gara relativo alla fornitura in argomento.
- Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO

30 maggio 2003

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7361536 - fax 099-7362275

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
fax 099 7794247

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 8109

del 26/5/2003

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Direttore

Dingente Amministrativo

Dirigente Tecnico

Area Contabilità e Bilancio

Area Amm. - Acc. - Magazz.

Area Informatica

Area Movimento

Area Personale

Area Tecnica

Ripartizione Contratti e Appalti

Info. P.R. - AA.GG. - Sinistri

Ufficio Prodotti del Traffico

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Vs. nota Pres. prot. 2538/03 del 29.5.03 - Nota 29.05.03 OO.SS. prot. n.7756 sugli effetti della mancata fornitura della massa vestiario negli anni pregressi - Vs. richiesta di parere sul punto.

La richiesta di parere in oggetto si articola su quattro quesiti che, qui di seguito, si riportano unitamente alle risposte dello scrivente individualmente riferite a ciascuno di essi.

1° quesito - Se la minaccia avanzata dalle OO.SS. per conto dei lavoratori può portare a conclusioni giudiziarie sfavorevoli all'azienda.

La minaccia, così come prospettata (pregiudizio economico dovuto all'usura dei propri abiti in misura largamente superiore alla quota dell'esborso previsto a carico di ciascuno di essi) risulta correttamente canalizzata sul piano giuridico. Invero l'impostazione di una pretesa in tal senso risulta rispettosa della natura non retributiva della fornitura del vestiario uniforme. Nel nostro caso, la pretesa risarcitoria si pone nel solco del consolidato indirizzo del giudice di legittimità, secondo cui "equivalendo la quota a carico dei dipendenti al risparmio loro derivato dalla mancata utilizzazione dei propri abiti, l'inadempienza contrattuale dell'azienda integrata dalla mancata fornitura del vestiario" legittima "una domanda risarcitoria dei lavoratori, l'accoglimento della quale, peraltro" presuppone "la dimostrazione... che i lavoratori" abbiano "in concreto subito un pregiudizio economico, e cioè un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico" (Cass. 25 marzo 1995 n.3498).

Sulla scorta di quanto precede, il vestiario - che l'azienda è tenuta a fornire nei limiti di un proprio interesse (del quale, tra l'altro, conserva la piena disponibilità) - non riveste natura retributiva.

II° quesito - Se l'eventuale riconoscimento del danno in favore degli aventi diritto pone al riparo l'Azienda da possibili future incidenze di carattere contributivo e fiscale.

La qualificazione in termini risarcitori, allo stato, trova autorevole conforto nel richiamato indirizzo della Corte Suprema e, pertanto, la rigorosa erogazione di somme a tale titolo non si concilia con ipotesi di incidenze fiscali e contributive che, per loro natura, sono intimamente connesse al carattere retributivo (e non risarcitorio) dell'erogazione.

Al fine di non sconfinare nell'ambito retributivo (con i pericoli enunciati nel quesito) e restare invece ancorati alla sfera risarcitoria, occorre che, nel redigendo accordo con le OO.SS., la qualificazione in termini di danno trovi coerente riscontro nel criterio di quantificazione. Tale criterio, infatti, deve risultare effettivamente commisurato all'usura del vestiario del dipendente esorbitante la quota a suo carico. Essendo molto complessa e dispersiva un'indagine personalizzata sull'usura patita da ogni singolo dipendente, l'accordo con le OO.SS. dovrebbe individuare una percentuale (da calcolarsi sulla quota incombente a carico dell'azienda) convenzionalmente comune a tutti gli interessati e, come tale, corrispondente ad una quantificazione transattiva del danno.

III° e IV° quesito - Quale comportamento dovrebbe assumere l'Azienda rispetto alla procedura ad evidenza pubblica già avviata, ma non ancora aggiudicata, qualora fosse costretta al riconoscimento del danno in favore degli aventi diritto.

Si chiede di sapere, in altre parole, se in questa seconda ipotesi l'azienda può procedere all'aggiudicazione della fornitura della massa vestiario per un solo biennio (da ricondurre al 2004/2005) anziché per i due (2000/2001 e 2002/2003) posti in gara.

In base allo stadio della gara, può trovare ancora applicazione quanto previsto alla lettera F) del capitolato: "L'Amat SpA... è libera di procedere o meno all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere".

A maggior ragione, nel nostro caso, l'iniziativa di non procedere ad alcuna aggiudicazione risulta supportata dal sopravvenire di un evento (risarcimento) che giustifica il mancato completamento della gara.

Quanto all'ipotesi di procedere all'aggiudicazione per un solo biennio, tale possibilità potrebbe rinvenirsi - a prima vista - nella facoltà, riconosciuta all'Amat (lettera ID), di poter "acquistare un numero... inferiore di capi, indicati nella lista e disciplinare delle forniture. Ma, stando alla lettera del capitolato, è possibile osservare che una tale limitazione risulta connessa "alla variazione del numero del personale avente diritto alla Massa Vestiario (per... cessazione dal servizio)". In ragione di ciò, la specifica previsione potrebbe aver ingenerato nei concorrenti l'affidamento di tarare la propria offerta entro i limiti potenziali di una modificazione fisiologica del personale (cessazione dal servizio). Limiti, come è facile comprendere, non suscettibili di incidere sull'offerta, a differenza degli effetti discendenti da alterazioni patologiche (ben più consistenti ed incontrollabili) derivanti da una nuova (e non prevista) regolamentazione dei rapporti (in chiave risarcitoria) tra l'azienda ed il proprio personale.

Il dimezzamento della gara ad un solo biennio, in effetti, potrebbe favorire lamentele in ordine alla determinazione dell'offerta ad origine condizionata da eccedenti esigenze di approvvigionamento, di esposizione al credito etc.

La giusta prudenza di evitare il pericolo di un contenzioso con i propri dipendenti, impone l'uso di un identico metro anche per prevenire l'insorgenza di un contenzioso imputabile a modalità di aggiudicazione estranee al capitolato.

In tale ottica di prudenza suggerirei di dar corso ad una nuova gara in piena autonomia e senza rischi di sorta.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 del 25/03/03)

Personale Interessato: "Operatori di Esercizio" ed "Ausiliario" (Tot. N°270)

5

N° addetti 270 Rep. 1								
Lotto N°.	Rif. Cap.	Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
1		Giaccone Goretex	1		270	€ 93,33	€ 10.079,64	€ 10.079,64
1	1a	Giacca Invernale	1	2	810	€ 63,67	€ 17.190,90	€ 34.381,80
1	1b	Giacca estiva		1	270	€ 55,92	€ -	€ 15.098,40
1	1c	Pantaloni invernali	2	2	1080	€ 26,17	€ 14.131,80	€ 14.131,80
4	4a	Maglia di lana invernale	2		540	€ 12,70	€ 6.858,00	€ -
4	4b	Maglia di lana invernale senza maniche	2		540	€ 10,80	€ 5.832,00	€ -
1	1d	Pantaloni estivi	2	2	1080	€ 20,12	€ 10.864,80	€ 10.864,80
3	3a	Camicie invernali	2	2	1080	€ 7,18	€ 3.877,20	€ 3.877,20
3	3b	Camicie estive	2	2	1080	€ 8,21	€ 4.433,40	€ 4.433,40
3	3d	Gravatte	4	4	2160	€ 5,59	€ 6.037,20	€ 6.037,20
1	1e	Fregio per giacca	1	2	810	€ 1,61	€ 434,70	€ 869,40
3	3c	Fregio per camicie estive	1	1	540	€ 1,61	€ 434,70	€ 434,70
6	6c	Berretti tipo baseball	2	2	1080	€ 6,61	€ 3.569,40	€ 3.569,40
Importo Totale							€ 83.743,74	€ 103.777,74
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001							€ 310,16	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 384,36

N.B. Poiché la fornitura è prevista ogni cinque anni il costo del giaccone "Goretex" è stato incluso per 2/5 nel biennio 2000/2001 e per altri 2/5 nel biennio 2002/2003

Taranto13/06/03

RESPONSABILE/AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 del 25/03/03)

Personale Interessato: "Agenti con contr. Form. Lavoro" (Tot. N°63)

N° addetti 63 Rep.2								
Lotto N°.	Rif. Cap.	Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
1		Giaccone Goretex			0	€ 93,33	€ -	€ -
1	1a	Giacca Invernale		2	126	€ 63,67	€ -	€ 8.022,42
1	1b	Giacca estiva		1	63	€ 55,92	€ -	€ 3.522,96
1	1c	Pantaloni invernali		2	126	€ 26,17	€ -	€ 3.297,42
4	4a	Maglia di lana invernale			0	€ 12,70	€ -	€ -
4	4b	Maglia di lana invernale senza maniche			0	€ 10,80	€ -	€ -
1	1d	Pantaloni estivi		2	126	€ 20,12	€ -	€ 2.535,12
3	3a	Camicie invernali		2	126	€ 7,18	€ -	€ 904,68
3	3b	Camicie estive		2	126	€ 8,21	€ -	€ 1.034,46
3	3d	Gravatte		4	252	€ 5,59	€ -	€ 1.408,68
1	1e	Fregio per giacca		2	126	€ 1,61	€ -	€ 202,86
3	3c	Fregio per camicie estive		1	63	€ 1,61	€ -	€ 101,43
6	6c	Berretti tipo baseball		2	126	€ 6,61	€ -	€ 832,86
Importo Totale						€ -	€ -	€ 21.862,89
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001(*)							€ 0,00	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 347,03

(*) Per agenti assunti nel biennio 2000/2001 cui, eventualmente, non fosse stato fornito il vestiario uniforme si potrà fare riferimento ad un costo unitario nel biennio 2000/20001 pari a quello determinato per il biennio 2002/2003.

Taranto 13/06/03

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
ing. GABRIELE PASSERETTI

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

7

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 del 25/03/03)

Personale Interessato: "Superiori di Linea" (Tot. N°40)

		N° addetti		40 Rep.3				
Lotto N°.		Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
1	1a	Giacca Invernale	1	1	80	€ 63,67	€ 2.546,80	€ 2.546,80
1	1c	Pantaloni invernali	2	2	160	€ 26,17	€ 2.093,60	€ 2.093,60
4	4a	Maglia di lana invernale	1	1	80	€ 12,70	€ 508,00	€ 508,00
4	4b	Maglia di lana invernale senza maniche	1	1	80	€ 10,80	€ 432,00	€ 432,00
1	1b	Giacca estiva	1	1	80	€ 55,92	€ 2.236,80	€ 2.236,80
1	1d	Pantaloni estivi	2	2	160	€ 20,12	€ 1.609,60	€ 1.609,60
3	3a	Camicie invernali	2	2	160	€ 7,18	€ 574,40	€ 574,40
3	3b	Camicie estive	2	2	160	€ 8,21	€ 656,80	€ 656,80
3	3d	Gravatte	4	4	320	€ 5,59	€ 894,40	€ 894,40
1	1e	Fregio per giacca	1	2	120	€ 1,61	€ 64,40	€ 128,80
3	3c	Fregio per camicie estive	1	1	80	€ 1,61	€ 64,40	€ 64,40
6	6a	Berretti Mod. Gen. St. Mag.Inv.	1	1	80	€ 12,77	€ 510,80	€ 510,80
6	6b	Berretti Mod. Gen. St. Mag.Est.	1	1	80	€ 12,77	€ 510,80	€ 510,80
Importo Totale							€ 12.702,80	€ 12.767,20
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001							€ 317,57	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 319,18

Taranto13/06/03

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 del 25/03/03)

Personale Interessato: "Addetti Area Tecnica ed ex manovratori" (Tot. N°62)

N° addetti 62 Rep.4								
Lotto N°.		Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
2	2a	Tute invernali intere	2	2	248	€ 15,01	€ 1.861,24	€ 1.861,24
2	2a	Tute invernali pantalone e giacca	2	2	248	€ 15,01	€ 1.861,24	€ 1.861,24
2	2b	Tute estive intere	2	2	248	€ 17,31	€ 2.146,44	€ 2.146,44
2	2c	Tute estive pantaloni con pettorina	2	2	248	€ 10,29	€ 1.275,96	€ 1.275,96
2	2d	Magliette di cotone mezze maniche estive	4	4	496	€ 1,27	€ 314,96	€ 314,96
4	4c	Maglie di lana invernali	2	2	248	€ 12,07	€ 1.496,68	€ 1.496,68
6	6c	Berretti tipo baseball	1	1	124	€ 6,61	€ 409,82	€ 409,82
Importo Totale							€ 9.366,34	€ 9.366,34
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001							€ 151,07	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 151,07

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

Taranto 13/06/03

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 de 25/03/03)

9

Personale Interessato: "Capi Operai" (Tot. N°7)

N° addetti 7 Rep.5								
Lotto N°.		Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
2	2a	Tute Invernali Intere o pantalone e giacca	3	3	42	€ 15,01	€ 315,21	€ 315,21
2	2b	Tute Estive	1	1	14	€ 17,31	€ 121,17	€ 121,17
2	2c	Tute estive pantaloni con pettorina	2	2	28	€ 10,29	€ 144,06	€ 144,06
2	2e	Camici Invernali	2	2	28	€ 7,65	€ 107,10	€ 107,10
2	2f	Camici Estivi	2	2	28	€ 7,65	€ 107,10	€ 107,10
4	4c	Maglia di lana invernale	2	2	28	€ 12,07	€ 168,98	€ 168,98
2	2d	Magliette di cotone mezze maniche estive	4	4	56	€ 1,27	€ 35,56	€ 35,56
6	6c	Berretti tipo baseball	1	1	14	€ 6,61	€ 46,27	€ 46,27
Importo Totale							€ 1.045,45	€ 1.045,45
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001							€ 149,35	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 149,35

Taranto13/06/03

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

Calcolo Costo Unitario Spettanza Massa Vestiario

(Valori relativi alla migliore offerta acquisita con la trattativa AC/2003-08 e verbale di gara n°21 de 25/03/03)

Personale Interessato: "Capi Tecnici" (Tot. N°2)

		N° addetti				2 Rep.6		
Lotto N°.		Tipologia Capo	Quantità Unitarie Biennio 2000/2001	Quantità Unitarie Biennio 2002/2003	Quantità Totali	Prezzo Unitario	Importo Biennio 2000/2001	Importo Biennio 2002/2003
2	2e	Camici Invernali	4	4	16	€ 7,65	€ 61,20	€ 61,20
2	2f	Camici Estivi	4	4	16	€ 7,65	€ 61,20	€ 61,20
2	2d	Magliette di cotone mezze maniche estive	4	4	16	€ 1,27	€ 10,16	€ 10,16
4	4c	Maglia di lana invernale	2	2	8	€ 12,07	€ 48,28	€ 48,28
6	6c	Berretto tipo baseball	1	1	4	€ 6,61	€ 13,22	€ 13,22
					Importo Totale		€ 194,06	€ 194,06
Costo Unitario per addetto biennio 2000/2001							€ 97,03	
Costo Unitario per addetto biennio 2002/2003								€ 97,03

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE FASSERETTI

BIENNIO 2000/2001: DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATA FORNITURA VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AGLI "OPERATORI DI ESERCIZIO" ED "AUSILIARI" NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE GLI ACCORDI AZIENDALI SOTTOSCRITTI PRIMA DELLA DISDETTA DEL 21/3/97

Matricola	Cognome	Nome	Giornate Lavorate			Giornate lavorabili per agente (d)	Costo unitario per biennio per fornitura vestiario (e)	Costo unitario per biennio per vestiario a carico azienda (f)	Entità del danno individuale da riconoscere transattivamente (g)	Risarcimento danno individualmente spettante per il biennio 2000/2001 (h) = (g)*((c) / (d))
			2000 (a)	2001 (b)	TOTALE (c)=(a)+(b)					
111111	aaaaa	sssssss	240	210	450	540	€ 310,16	€ 263,64	€ 229,37	€ 191,14
222222	ccccc	xxxxxxx	160	180	340	544	€ 310,16	€ 263,64	€ 229,37	€ 143,35
333333	ddddd	eeeeeee	270	270	540	540	€ 310,16	€ 263,64	€ 229,37	€ 229,37

LEGENDA:

(a): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(b): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(c): (a) + (b)

(d): le giornate lavorabili per agente e per anno vanno individualmente calcolate come di seguito (365gg - 52 festività - n°gg ferie individualmente spettante)

(e): costo unitario nel biennio 2000/2001 pari a 310,61 € come da licitazione privata AC-2003-08 (verbale di gara n° 21 del 25/3/2003)

(f): (e) * 0,85 (per effetto di precedenti accordi aziendali il 15% del costo è a carico del dipendente)

(g): l'entità del danno da riconoscere transattivamente è pari al 87% di (f)

(h): (g)*((c)/(d))

BIENNIO 2000/2001: DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATA FORNITURA VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AI "SUPERIORI DI LINEA" NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE GLI ACCORDI AZIENDALI SOTTOSCRITTI PRIMA DELLA DISDETTA DEL 21/3/97

ALL.12

Matricola	Cognome	Nome	Giornate Lavorate			Giornate lavorabili per agente (d)	Costo unitario per biennio per fornitura vestiario (e)	Costo unitario per biennio per vestiario a carico azienda (f)	Entità del danno individuale da riconoscere transattivamente (g)	Risarcimento danno individualmente spettante per il biennio 2000/2001 (h) = (g)*((c) / (d))
			2000 (a)	2001 (b)	TOTALE (c)=(a)+(b)					
111111	aaaaa	sssssss	240	210	450	540	€ 317,57	€ 269,93	€ 234,84	€ 195,70
222222	cccccc	xxxxxxx	160	180	340	544	€ 317,57	€ 269,93	€ 234,84	€ 146,77
333333	dddddd	eeeeeee	270	270	540	540	€ 317,57	€ 269,93	€ 234,84	€ 234,84

LEGENDA:

(a): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(b): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(c): (a) + (b)

(d): le giornate lavorabili per agente e per anno vanno individualmente calcolate come di seguito (365gg - 52 festività - n°gg ferie individualmente spettante)

(e): costo unitario nel biennio 2000/2001 pari a 317,57 € come da licitazione privata AC-2003-08 (verbale di gara n° 21 del 25/3/2003)

(f): (e) * 0,85 (per effetto di precedenti accordi aziendali il 15% del costo è a carico del dipendente)

(g): l'entità del danno da riconoscere transattivamente è pari al 87% di (f)

(h): (g)*((c)/(d))

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

BIENNIO 2000/2001: DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATA FORNITURA VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AGLI "ADDETTI AREA TECNICA E MANOVRATORI" NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE GLI ACCORDI AZIENDALI SOTTOSCRITTI PRIMA DELLA DISDETTA DEL 21/3/97

ALL.13

Matricola	Cognome	Nome	Giornate Lavorate			Giornate lavorabili per agente (d)	Costo unitario per biennio per fornitura vestiario (e)	Costo unitario per biennio per vestiario a carico azienda (f)	Entità del danno individuale da riconoscere transattivamente (g)	Risarcimento danno individualmente spettante per il biennio 2000/2001 (h) = (g)*((c) / (d))
			2000 (a)	2001 (b)	TOTALE (c)=(a)+(b)					
111111	aaaaa	sssssss	240	210	450	540	€ 151,07	€ 128,41	€ 111,72	€ 93,10
222222	ccccc	xxxxxxx	160	180	340	544	€ 151,07	€ 128,41	€ 111,72	€ 69,82
333333	dddddd	eeeeeee	270	270	540	540	€ 151,07	€ 128,41	€ 111,72	€ 111,72

LEGENDA:

(a): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(b): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(c): (a) + (b)

(d): le giornate lavorabili per agente e per anno vanno individualmente calcolate come di seguito (365gg - 52 festività - n°gg ferie individualmente spettante)

(e): costo unitario nel biennio 2000/2001 pari a 151,07 € come da licitazione privata AC-2003-08 (verbale di gara n° 21 del 25/3/2003)

(f): (e) * 0,85 (per effetto di precedenti accordi aziendali il 15% del costo è a carico del dipendente)

(g): l'entità del danno da riconoscere transattivamente è pari al 87% di (f)

(h): (g)*((c)/(d))

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

BIENNIO 2000/2001: DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATA FORNITURA VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AI "CAPI OPERAI" NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE GLI ACCORDI AZIENDALI SOTTOSCRITTI PRIMA DELLA DISDETTA DEL 21/3/97

ALL.14

Matricola	Cognome	Nome	Giornate Lavorate			Giornate lavorabili per agente (d)	Costo unitario per biennio per fornitura vestiario (e)	Costo unitario per biennio per vestiario a carico azienda (f)	Entità del danno individuale da riconoscere transattivamente (g)	Risarcimento danno individualmente spettante per il biennio 2000/2001 (h) = (g)*((c) / (d))
			2000 (a)	2001 (b)	TOTALE (c)=(a)+(b)					
111111	aaaaa	sssssss	240	210	450	540	€ 149,35	€ 126,94	€ 110,44	€ 92,03
222222	ccccc	xxxxxxx	160	180	340	544	€ 149,35	€ 126,94	€ 110,44	€ 69,02
333333	ddddd	eeeeeee	270	270	540	540	€ 149,35	€ 126,94	€ 110,44	€ 110,44

LEGENDA:

(a): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(b): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(c): (a) + (b)

(d): le giornate lavorabili per agente e per anno vanno individualmente calcolate come di seguito (365gg - 52 festività - n°gg ferie individualmente spettante)

(e): costo unitario nel biennio 2000/2001 pari a 149,35 € come da licitazione privata AC-2003-08 (verbale di gara n° 21 del 25/3/2003)

(f): (e) * 0,85 (per effetto di precedenti accordi aziendali il 15% del costo è a carico del dipendente)

(g): l'entità del danno da riconoscere transattivamente è pari al 87% di (f)

(h): (g)*((c)/(d))

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

John R. Smith

John R. Smith

(h): $(g)^*((c$

- [Handwritten signatures and initials]*

BIENNIO 2000/2001: DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATA FORNITURA VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AGLI "OPERATORI DI ESERCIZIO" ED "AUSILIARI" ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DISDETTA DEGLI ACCORDI AZIENDALI DEL 21/3/97

[illegible]

LEGENDA:

(a): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(b): dato rilevabile dall'archivio aziendale;

(c): (a) + (b)

(d): le giornate lavorabili per agente e per anno vanno individualmente calcolate come di seguito (365gg - 52 festività - n°gg ferie individualmente spettante)

(e): costo unitario nel biennio 2000/2001 pari a 310,16 € come da licitazione privata AC-2003-08 (verbale di gara n° 21 del 25/3/2003)
(f): (e) * 0,70 (art. 50 del ccnl 1976)

(f): (e) * 0,70 (art. 50 del ccnl 1976)

(g): l'entità del danno da riconoscere transattivamente è pari al 87% di (f)

$$(h): (g)^*((c)/(d))$$